



SPORTELLI LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO

Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 - E-mail:
ilmondo.professionihelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

Meglio imparare l'Abc

Mi hanno detto che con l'analisi Abc posso ottenere prima la riduzione dei costi, come si fa?

Un lettore, via e-mail

L'analisi Abc o di Pareto (1848-1923) è una tecnica basata sul principio di Pareto o legge 80-20 e non va confusa con il metodo Abc (Activity based costing), che è un metodo di analisi dei costi che si è sviluppata negli anni 80 e che ha legami con la catena del valore di Porter. Il principio di Pareto afferma che in un qualunque insieme il 20% degli elementi occupa l'80% dello spazio (o del tempo, o del valore) disponibile. L'analisi delle giacenze è una delle applicazioni più frequenti: riordinando (dal valore più grande al più piccolo) le giacenze in magazzino è facile constatare che l'80% del valore complessivo è dovuto al primo 20% delle referenze (la classe A). Il successivo 15% del valore è dovuto al successivo 30% dei codici (la classe B), e il 50% dei codici «meno importanti» (la classe C) vale solo il 5% del valore totale. Se si desidera ridurre il valore delle giacenze conviene intervenire sui codici della classe A, il loro dimezzamento, per esempio, consente la riduzione del 40% del valore del magazzino. Intervenire sulla classe C, invece, ridurrebbe il magazzino di un misero 2,5%. Le % sono empiriche (cambiano da caso a caso) ma l'ordine di grandezza non varia, e il principio si applica a tutto (costi di struttura, cause di guasto ecc.).

Dottor Ing. Gaetano Comandatore, Bedeschi Comandatore Consulting, Bergamo

La pensione nel mirino dell'Inps

L'erronea erogazione di contributi pensionistici a favore di mia madre deceduta può essermi addebitata quale erede dall'Inps?

Caterina N., Milano

Il Tribunale di Milano, con sentenza 25 marzo 2013, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da una pensionata che contestava l'addebito Inps dovuto a erronea erogazione di contributi pensionistici, precisando che non poteva essere imputata alla signora l'omessa o incompleta segnalazione dei redditi e riducendo l'importo richiesto dall'Inps. La somma, così come determinata all'esito di un giudizio di Appello proposto dall'Istituto, veniva richiesta agli eredi della pensionata i quali, improvvisamente, senza colpa, si erano trovati con un debito verso l'Inps. Gli eredi proponevano dunque ricorso alla Corte dei Conti, sezione per la Lombardia, chiedendo di accertare l'impetibilità dell'indebito, ovvero di accertare di non dover restituire nulla all'Istituto (cfr. commi 260 e ss., art. 1 della L. n. 662 del 1996). La Corte Regionale, con sentenza n. 245 del 2 maggio 2012, dichiarava impetibile la somma, ovvero dichiarava che gli eredi nulla dovevano all'Inps (art. 52 L. 88/89: la norma introduce il principio della generale non ripetibilità dei pagamenti indebiti, fatto salvo il solo caso del dolo dell'interessato, come interpretato anche dall'art. 13 della legge n. 412/91).

Avvocato Giuseppe Colucci, LavoroLex, Milano

Civile e penale uniti nella legge

Può la sentenza civile incidere sul processo penale per lesioni colpose?

Un lettore, via e-mail

Secondo la Corte di Cassazione Penale, sezione quarta, sentenza n. 5507 del 4 febbraio 2013, la sentenza del parallelo processo civile (avente a oggetto i medesimi fatti del penale) è in grado di influire sul procedimento penale principale in svolgimento per il delitto di lesioni colpose. Afferma la Corte che, per avanzare richiesta di estinzione del reato a seguito di integrale risarcimento, l'imputato deve dimostrare di «avere provveduto alla riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento, ma anche di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, di guisa che il giudice sia posto nelle condizioni di valutare l'idoneità delle condotte riparatorie a soddisfare le esigenze di riparazione del reato e quelle di prevenzione». Ma se in sede civile la quantificazione delle lesioni fisiche subite dal danneggiato non è ancora stata effettuata, in sede penale l'offerta avanzata dal responsabile per riparare il danno è stata ritenuta dalla vittima insufficiente: di qui la mancanza di una prova a sostegno dell'istanza di estinzione. Così ragionando si fonda il principio secondo il quale la pronuncia del giudice civile è di fatto in grado di influenzare l'andamento del parallelo processo penale.

**Avvocato Giorgia Pecchi,
Studio Legale Pecchi, Roma**